

**Alla cortese attenzione
dei sigg. curatori**

**e p. c. del sig. Cancelliere della
Cancelleria dei fallimenti**

OGGETTO:

circolare concernente i criteri di massima da adottare per la gestione delle procedure concorsuali, disciplinate dalla legge fallimentare, come novellata dal c. d. decreto sviluppo bis di cui al d. l. n. 179/012, convertito in legge n. 221/012.

Il Presidente della sezione fallimentare, di concerto con i giudici delegati, emana la seguente

Circolare

Come è noto la normativa del decreto sviluppo indicata in epigrafe ha introdotto rilevanti novità in materia di " giustizia digitale " (art. 17) prevedendo che tutte le comunicazioni nelle procedure concorsuali avvengano attraverso la PEC e il relativo regime transitorio. In particolare è stato inserito l'art. 31 bis l. fall. che introduce il principio generale che tutte le comunicazioni del curatore ai creditori devono essere effettuate in formato digitale, o in caso di omessa indicazione dell'indirizzo PEC in cancelleria.

La nuova disciplina è entrata parzialmente in vigore in data 19.12.2012 (v. entrata in vigore e disciplina transitoria di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato art. 17) e si applica a tutti i fallimenti dichiarati dopo tale data, nonché a quei fallimenti o altre procedure concorsuali che risultino già pendenti alla medesima data, nei quali il curatore o il commissario non abbiano ancora inviato ai creditori l'avviso ex art. 92 l. fall. o per i concordati la comunicazione della data dell'adunanza dei creditori.

La norma di cui al comma n. 1, lett. a) in materia di notificazioni delle istanze di fallimento (art. 15, 3° c.) si applicherà invece ai procedimenti introdotti a partire dal 1.01.2014.

I sigg. curatori e commissari giudiziali e liquidatori sono pertanto pregati di attenersi alle seguenti istruzioni.

Nuove norme in materia di fallimenti:

a) entro dieci giorni dalla nomina, il curatore fallimentare deve comunicare al Registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);

- b) il curatore deve inviare l'avviso ex art. 92 L.F. all'indirizzo P.E.C. dei creditori o dei titolari di diritti sui beni che risulta dal Registro delle imprese e/0 dall'istituendo Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle imprese e dei Professionisti, mentre deve continuare ad inviarlo a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore a coloro i quali siano sforniti di tale indirizzo P.E.C. o il cui indirizzo P.E.C. non risulti reperibile nel Registro o nell'Indice;
- c) in ogni caso il curatore, con l'avviso ex art. 92 L.F., deve comunicare ai destinatari il proprio indirizzo P.E.C., avvisandoli che le domande di ammissione al passivo o di rivendica o restituzione dei beni possono essere presentate, unitamente ai relativi documenti, esclusivamente mediante trasmissione a tale indirizzo - che nella domanda il ricorrente deve indicare l'indirizzo P.E.C. al quale intende ricevere le successive comunicazioni e che, nell'ipotesi di omessa indicazione, esse saranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
- d) la spedizione delle domande (tempestive o tardive) all'indirizzo P.E.C. del curatore, sia sottoscritte con firma digitale, sia con sottoscrizione apposta sull'originale del documento cartaceo successivamente oggetto di scansione digitale deve essere effettuata da un indirizzo P.E.C., di cui può essere titolare anche un soggetto diverso dal ricorrente. come ad esempio un professionista o un'associazione sindacale o di categoria (si precisa al riguardo che le domande possono essere firmate anche personalmente dalla parte e devono essere formate ai sensi dell'art. 21, 2° comma, , ovvero 22, 3° c., del d. lgs. 7.03.2005, n. 82 e succ. modificazioni);
- e) gli unici documenti che il ricorrente deve depositare in cancelleria in originale cartaceo sono i titoli di credito;
- f) il curatore, almeno quindici giorni prima dell'udienza di verifica, deve trasmettere il progetto di stato passivo e le domande alla cancelleria e deve contestualmente comunicare il progetto di stato passivo agli indirizzi P.E.C. indicati dai ricorrenti;
- g) le eventuali osservazioni al progetto di stato passivo possono essere presentate, entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza di verifica, esclusivamente mediante il loro invio all'indirizzo P.E.C. del curatore;
- h) sulla base della regola generale introdotta con il nuovo art.31-bis L.F., tutte le successive comunicazioni che la legge o il giudice pone a carico del curatore sono da costui effettuate agli indirizzi P.E.C. indicati dai creditori e dai titolari di diritti sui beni, mentre, nel caso di omessa indicazione o d'imp0ssibilita di consegna del messaggio con tale modalit  per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
- i) gli atti per i quali   specificamente prevista dalla legge la comunicazione da parte del curatore agli indirizzi P.E.C. indicati dai creditori e dai titolari di diritti sui beni sono, oltre al progetto di stato passivo: lo stato passivo, le relazioni semestrali ex art. 33, comma 5, L.F., i progetti di riparto parziali, il rendiconto,

il progetto di riparto finale, la proposta di concordato fallimentare con i relativi pareri, il decreto con cui il Tribunale dispone, ai sensi dell'art. 102 L.F., non farsi luogo all'accertamento del passivo e il ricorso per esdebitazione;

1) in pendenza di procedura, e fino a due anni dopo la chiusura del fallimento, il curatore è tenuto a conservare tutti i messaggi inviati e ricevuti a mezzo P.E.C..

Per i fallimenti nei quali l'avviso ex art. 92 L.F. risulta essere stato già inviato alla data del 19/12/2012 la nuova disciplina si applica invece a partire dal 31 ottobre 2013. In queste procedure il curatore deve comunicare a tutti i creditori ammessi ed ai titolari di diritti su beni, entro il 30/6/2013, il suo indirizzo P.E.C., richiedendo ai destinatari di comunicare il proprio entro tre mesi. tenuto a conservare tutti i messaggi inviati e ricevuti a mezzo P.E.C..

Per i fallimenti nei quali l'avviso ex art. 92 L.F. risulta essere stato già inviato alla data del 19/12/2012 la nuova disciplina si applica invece a partire dal 31 ottobre 2013. In queste procedure il curatore deve comunicare a tutti i creditori ammessi ed ai titolari di diritti su beni, entro il 30/6/2013, il suo indirizzo P.E.C., richiedendo ai destinatari di comunicare il proprio entro tre mesi.

Norme relative alle procedure di concordato preventivo, di cui agli artt.171, 172, 173 e 182 L.F. :

a1) entro dieci giorni dalla nomina, il commissario giudiziale deve comunicare al Registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);

b1) dopo la nomina il commissario giudiziale deve comunicare all'indirizzo P.E.C. dei creditori, se risultante dal Registro delle imprese e/o dall'istituendo Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti, o altrimenti a mezzo lettera raccomandata o telefax, un avviso contenente il suo indirizzo P.E.C., la data di convocazione dei creditori, la proposta di concordato, il decreto di ammissione, l'invito ai creditori a comunicare entro quindici giorni gli indirizzi P.E.C. ai quali intendono ricevere le successive comunicazioni con l'avvertimento che, nell'ipotesi di omessa indicazione, esse saranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

c1) tutte le successive comunicazioni del commissario giudiziale ai creditori sono effettuate all'indirizzo P.E.C. da essi indicato e. in caso di mancata indicazione o d'impossibilità di consegna del messaggio con tale modalità per cause imputabili al destinatario esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

d1) in pendenza di procedura, e fino a due anni dopo la chiusura della stessa. il commissario è tenuto a conservare tutti i messaggi inviati e ricevuti a mezzo P.E.C.;

e) tra gli atti che il commissario deve comunicare all'indirizzo P.E.C. dei creditori sono espressamente previsti la relazione ex art.172 L.F., per la quale ora è fissato il termine di giorni dieci prima dell'adunanza, e il decreto di apertura del procedimento di revoca del concordato ex art.173 L.F.;

f) nell'ipotesi di omologa di concordato preventivo che preveda la cessione dei beni ai creditori, il liquidatore giudiziale deve, con cadenza semestrale, redigere un rapporto sull'andamento della liquidazione, trasmettendone una copia al comitato dei creditori, unitamente alla documentazione bancaria, per le eventuali osservazioni, ed una copia al commissario giudiziale che, a sua volta, provvede a comunicarla a tutti i creditori ai rispettivi indirizzi P.E.C. o, se non indicati, mediante deposito in cancelleria.

Questa disciplina si applica subito ai nuovi concordati introdotti a partire dal 19/12/2012, nonché a quelli già aperti nei quali non sia stata ancora effettuata, alla data del 19/12/2012, la comunicazione della data dell'adunanza. Per i concordati già aperti nei quali la comunicazione della data dell'adunanza sia stata già effettuata alla predetta data, la nuova disciplina si applica invece a partire dal 31/10/2013. In queste procedure il commissario deve comunicare a tutti i creditori, entro il 30/06/2013, il suo indirizzo P.E.C. richiedendo ai destinatari di comunicare il proprio entro tre mesi.

Analoghe disposizioni valgono anche per le procedure di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di cui alla legge 8.07.1999, n. 270 e succ. modificazioni, secondo quanto previsto rispettivamente dall'art. 17, 1° comma, lett. u, v e z e dal 2° comma del medesimo articolo, norme cui si rimanda per i relativi approfondimenti.

Udine, lì 14.01.2013.

Il Presidente
Dr. A Bottan



I giudici delegati.

M. Grisafi

G. Pellizzoni

